

TITOLO V  
COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**Art. 42 – Istituzioni e Finalità**

- 1) È istituita la Commissione delle Pari Opportunità.
- 2) La Commissione opera con lo scopo di:
  - a. Superare ogni forma di discriminazione derivante da sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a minoranze, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali;
  - b. Assicurare la parità tra uomo e donna in tutti i campi e in particolare per quanto concerne le opportunità di accesso e di trattamento nel lavoro;
  - c. Favorire la partecipazione equilibrata delle differenti componenti della società civile locale, degli uomini e delle donne alla vita politica e amministrativa del Comune;
  - d. Valorizzare le differenze, le potenzialità e le capacità delle persone, contribuendo a eliminare preconcetti e stereotipi;
  - e. Promuovere interventi contro tutte le forme di esclusione e di violenza.

**Art. 43 – Funzioni**

- 1) La Commissione svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta sulle materie di competenza dell'Amministrazione Comunale e inerenti alle finalità indicate all'art 42.
- 2) In relazione alle proprie finalità la Commissione può:
  - a. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni;
  - b. Chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte tramite il Presidente del Consiglio Comunale;
  - c. Chiedere udienza alla Commissione consiliare afferente;
  - d. Svolgere indagini conoscitive e consultazioni;
  - e. Organizzare e partecipare a convegni, seminari, giornate di studio corsi di formazione;
  - f. Avvalersi della collaborazione di consulenti esterni scelti in relazione al tipo di iniziative da programmare.

**Art. 44 – Composizione**

- 1) La CPO è composta da un numero massimo di 25 membri così ripartiti:
  - a. 20 membri ordinari nominati dal Sindaco secondo una graduatoria redatta dall'apposita commissione ai sensi dell'art. 45, comma 4, e basata sulle autocandidature di cui agli artt. 45 e 46, presentate a seguito di avviso pubblico secondo l'art. 46;
  - b. Un numero massimo di 5 membri straordinari nominati per chiara fama dal Sindaco ai sensi dell'art. 45, comma 10.

**Art. 45 – Durata e Rinnovo**

- 1) La CPO dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed è rinnovata entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
- 2) Il Presidente del Consiglio Comunale, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, convoca gli eletti e i nominati dal Sindaco e dal Consiglio Comunale per definire tempi e modalità di pubblicazione dell'avviso pubblico.
- 3) Le autocandidature per il ruolo di membri ordinari (art. 44, comma 1, lettera A) dovranno pervenire al Comune di Rosignano Marittimo nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico ai sensi dell'art. 46, corredate da un curriculum vitae e da una lettera d'intenti.
- 4) Le autocandidature saranno esaminate da una commissione composta da:
  - a. Presidente del Consiglio Comunale, che convoca e presiede la commissione;
  - b. Assessore (o altro soggetto titolare della delega) alle Pari Opportunità;

- c. Un rappresentante individuato da ciascun gruppo consiliare. Il gruppo misto individua un solo rappresentante tramite votazione a maggioranza. Qualora non fosse possibile scegliere un rappresentante tramite votazione a maggioranza, il gruppo misto è rappresentato dal coordinatore;
- 5) La commissione ha il compito di valutare le autocandidature pervenute, individuando i candidati idonei e redigendo una graduatoria che resta vigente per la durata della CPO.
- 6) I criteri per la valutazione dei curricula e delle lettere di intenti devono tenere di conto delle competenze e della cultura acquisite dai candidati nelle materie indicate dalle Finalità del regolamento all'art. 42 mediante le esperienze professionali, accademiche, associazionistiche, politiche e istituzionali, nonché della motivazione personale.
- 7) Il Sindaco nomina i primi 20 candidati della graduatoria, istituendo la CPO.
- 8) Il Consiglio Comunale delibera la presa d'atto della composizione della CPO entro 30 giorni dall'istituzione della stessa.
- 9) In caso di rinuncia alla nomina, dimissioni o incompatibilità sopraggiunta, si procede alla sostituzione dei membri ordinari tramite scorrimento della graduatoria.
- 10) I membri straordinari, in numero massimo di 5, sono nominati dal Sindaco, previa approvazione del Consiglio Comunale, in qualsiasi momento nell'arco della durata della CPO. La loro nomina è proposta dal Sindaco o dal Consiglio Comunale e deve essere motivata sulla base di circostanze di chiara fama riconducibili ai criteri di cui all'art. 45, comma 6.

#### **Art. 46 – Avviso Pubblico**

- 1) I requisiti che i candidati a membri ordinari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera A, devono possedere sono i seguenti:
  - a. Residenza o domicilio nel Comune di Rosignano Marittimo;
  - b. Età minima di 16 anni.
- 2) Per la candidatura a membro ordinario è necessario presentare, sulla base dell'avviso pubblico:
  - a. Curriculum vitae;
  - b. Lettera motivazionale;
  - c. In caso di candidati minorenni, dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori (o dal tutore).
- 3) Le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco nel Comune di Rosignano Marittimo costituiscono cause di incompatibilità alla candidatura.
- 4) L'avviso pubblico è reso noto mediante comunicato stampa e pubblicazione sul sito web del Comune. L'avviso riporta tempi e modalità di presentazione della candidatura, restando aperto per 30 giorni.
- 5) Qualora non fosse raggiunto il numero di 20 membri ordinari, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'integrazione dei membri della CPO, secondo la corrente disciplina.

#### **Art. 47 – Struttura**

- 1) Gli organi della CPO sono:
  - a. Commissione
  - b. Gruppi di lavoro
  - c. Referente
  - d. Vice Referente

#### **Art. 48 – Commissione**

- 1) La CPO è composta dai soggetti di cui all'art 44 e si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni o su richiesta di un terzo dei suoi membri ordinari.
- 2) In caso di richiesta di un terzo dei membri ordinari, la CPO è convocata dal Referente entro i 30 giorni successivi alla richiesta con avviso scritto da far pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima e contenente luogo, giorno e ora della convocazione, elenco degli argomenti da trattare.
- 3) La CPO si ritiene regolarmente convocata se è presente la maggioranza dei membri ordinari.
- 4) Alle sedute della CPO partecipano tutti i suoi membri ordinari e straordinari.

- 5) La CPO delibera a maggioranza dei membri ordinari con votazione palese, ossia per alzata di mano o chiamata nominale, in base a preventiva decisione votata per alzata di mano. Ove ritenuto opportuno e su richiesta approvata dalla maggioranza della CPO, si procede a votazione segreta. Le deliberazioni si intendono approvate quando hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
- 6) I membri straordinari non partecipano al voto e non concorrono alla formazione del numero legale.
- 7) Per ogni seduta viene redatto un verbale in forma sintetica contenente data, orario e luogo di svolgimento, elenco dei presenti, argomenti discussi ed eventuali decisioni assunte. I componenti possono far inserire nel verbale specifiche precisazioni. Il verbale è redatto e siglato da un componente, scelto di volta in volta, controfirmato dal Referente (o Viceriferente in caso di assenza del primo) e reso reperibile sul sito internet del Comune e presso il Settore di riferimento entro i 15 giorni successivi. Eventuali contestazioni in merito alla verbalizzazione da parte dei presenti alla seduta sono riportate nel verbale della seduta successiva.
- 8) I componenti della Commissione decadono nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al 50% delle sedute nell'anno solare o a 3 sedute consecutive. Le eventuali giustificazioni, motivate, devono pervenire in forma scritta prima della seduta alla CPO e sono riportate nel verbale della seduta. Sono altresì cause di decadenza l'assunzione alla carica di Consigliere e Assessore del Comune di Rosignano Marittimo.
- 9) I membri possono rassegnare le dimissioni dichiarandone la volontà mediante comunicazione scritta da far pervenire alla CPO. La data di ricezione fa fede ai fini della decadenza, nonché del subentro del membro ordinario successivo.
- 10) In caso di decadenze o dimissioni si procede all'aggiornamento della composizione mediante scorrimento della graduatoria secondo l'art 45, comma 4, entro 30 giorni. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'integrazione dei membri della CPO, secondo la corrente disciplina.
- 11) Un membro ordinario o straordinario può essere rimosso per cause di indegnità su proposta del Consiglio Comunale e tramite votazione dello stesso.
- 12) L'orario delle convocazioni della CPO viene alternato in modo da garantire la massima partecipazione degli iscritti.

#### **Art. 49 – Gruppi di lavoro**

- 1) La CPO è tenuta a istituire entro 45 giorni dall'elezione del Referente specifici Gruppi di Lavoro aperti a tutti i cittadini maggiori di 16 anni e residenti nel Comune di Rosignano Marittimo, oppure capaci di dimostrare la costante presenza in corso sul territorio comunale per motivi di studio o lavoro. Ai Gruppi di Lavoro possono partecipare anche persone invitate dalla CPO in virtù della competenza, al fine di apportare un contributo agli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno.
- 2) Ciascun Gruppo è coordinato da un membro della CPO, che assume il ruolo di Coordinatore
- 3) I temi, gli obiettivi, l'eventuale durata e il numero dei Gruppi di Lavoro sono a discrezione della CPO, ma devono essere coerenti con i principi degli artt. 42 e 43.
- 4) I Gruppi organizzano i propri lavori in modo autonomo, ma concordato con la CPO. Ciascun Gruppo di Lavoro deve essere convocato almeno una volta ogni 90 giorni e le sue sedute devono essere comunicate alla cittadinanza.
- 5) Per ogni seduta il Gruppo di Lavoro redige un verbale in forma sintetica contenente data, orario e luogo di svolgimento, elenco dei presenti, argomenti discussi ed eventuali decisioni assunte. Il verbale è redatto e siglato da un componente, scelto di volta in volta, controfirmato dal Coordinatore e reso reperibile sul sito internet del Comune e presso il Settore di riferimento entro i 15 giorni successivi. Eventuali contestazioni in merito alla verbalizzazione da parte dei presenti alla seduta sono riportate nel verbale della seduta successiva.
- 6) I requisiti per la partecipazione ai Gruppi di Lavoro sono i seguenti:
  - a. Per i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale: età minima di 16 anni;
  - b. Per i cittadini non residenti, né domiciliati nel territorio comunale: età minima di 16 anni e dichiarazione di costante presenza in corso sul territorio comunale per motivi di studio o lavoro;

- c. Per i cittadini minorenni, in entrambi i casi delle lettere A e B, dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori (o dal tutore).
- 7) L'adesione a uno o più Gruppi di Lavoro avviene mediante richiesta di partecipazione indirizzata alla CPO in seguito alla comunicazione pubblica della costituzione dei Gruppi di Lavoro. La richiesta di partecipazione non è sindacabile e deve essere accettata in presenza dei requisiti del comma 7 dell'art. 49. Le richieste di partecipazione vengono accolte fintanto che il Gruppo di Lavoro è attivo.
  - 8) Le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco nel Comune di Rosignano Marittimo non costituiscono causa di incompatibilità con la partecipazione ai Gruppi di Lavoro.
  - 9) Le sedute dei Gruppi di Lavoro sono pubbliche e tutti i cittadini non iscritti possono partecipare, senza diritto di voto.
  - 10) I Gruppi di lavoro non necessitano di un numero legale per operare e assumono decisioni a maggioranza dei componenti presenti con votazione palese.

#### **Art. 50 – Referente e Vice Referente**

- 1) Il Referente e il Vice referente sono eletti tra i membri ordinari della CPO con votazione segreta nella prima seduta, a maggioranza dei presenti, e rimangono in carica al pari della CPO stessa, salvo eventuali casi di dimissioni.
- 2) Il Referente convoca e presiede le riunioni della CPO, svolge compiti di raccordo tra la Commissione e gli altri organismi istituzionali del Comune, rappresenta la Commissione negli incontri ufficiali.
- 3) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Referente, i suoi compiti vengono svolti dal Vice Referente.

Art. 51 - SEGRETARIO  
ABROGATO

#### **Art. 52 – Risorse per il funzionamento**

- 1) Alla Commissione vengono assegnate una sede e un fondo nell'ambito del bilancio comunale a sostegno delle attività.
- 2) Ogni anno entro il 30 novembre la CPO invia un calendario delle attività per l'anno successivo, individuando le linee strategiche e le principali iniziative. Alla CPO, tramite il Settore comunale di riferimento, sono assegnate risorse all'interno del bilancio comunale in base al progetto presentato. Per il primo avvio del presente Regolamento e/o della costituenda CPO la Giunta individua delle specifiche risorse in deroga al comma 2 dell'art. 52.
- 3) Per l'espletamento delle attività amministrative e contabili, la Commissione viene supportata dal personale del Settore comunale di riferimento.
- 4) La partecipazione alle sedute e ai lavori della commissione è svolta a titolo gratuito. Ai componenti della CPO e dei Gruppi di Lavoro che, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del Referente, si rechino fuori dal territorio comunale è riconosciuto il diritto al rimborso alle spese sostenute, ove documentate, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione comunale.
- 5) Entro il 30 giugno la CPO presenta al Consiglio Comunale la rendicontazione dell'anno precedente tramite il Presidente del Consiglio. Tale rendicontazione viene pubblicata annualmente sul sito web dell'Ente tramite il Settore comunale di riferimento.

## TITOLO VI

### CONSULTE TEMATICHE

#### Art. 53 - Principi ispiratori e attribuzioni generali

1. Le Consulte tematiche sono istituite con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività.